



**COMUNE DI PISA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO SEL**

Pisa, 12 maggio 2015

M O Z I O N E U R G E N T E

Oggetto: **“MODIFICHE ALLE NUOVE MODALITA’ DI CALCOLO ISEE”**.

Visto il DPCM 159 del 5 dicembre 2013, inerente il «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

Considerato

che nell'aprile 2014, un cartello di organizzazioni composto essenzialmente da genitori di persone con disabilità intellettiva, riunite nell'Utlim (Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva) e nell'associazione «Promozione Sociale», hanno presentato, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, due ricorsi al TAR del Lazio contro il decreto del Presidente del Consiglio che di fatto modificano parzialmente l'impianto di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale, cioè di una delle due componenti dell'ISEE, previsto dall'articolo 4 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

l'11 febbraio scorso, la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto, sia pure parzialmente, i suddetti ricorsi
;

sostanzialmente i dispositivi delle 3 sentenze del TAR escludono dal computo dell'indicatore della situazione reddituale i «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche» (articolo 4, comma 2, lettera f), ossia in pratica le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, e altro;

non si può che concordare sul principio generale che le provvidenze assistenziali non possono essere considerate alla stregua dei redditi e che vi è il forte rischio di iniquità e «ingiustizia» contenuto nelle previsioni che considerano, a tutti

gli effetti, come reddito ai fini ISEE, provvidenze assistenziali riservate agli invalidi civili, ciechi, sordi compresa l'indennità di accompagnamento e l'indennità di comunicazione fino ad oggi erogate a prescindere da qualsiasi reddito, nonché indennità percepite a titolo di risarcimento, come nel caso di inabilità per infortunio sul lavoro o per malattia professionale;

tra le motivazioni addotte dal TAR, si legge tra l'altro: «Non è dato comprendere per quale ragione, nella nozione di “reddito”, che dovrebbe riferirsi a incrementi di ricchezza idonei alla partecipazione alla componente fiscale di ogni ordinamento, sono stati compresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di “disabilità”, quali le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico»;

Preso atto del ricorso presentato al Consiglio di Stato del Governo Renzi avverso le sentenze del TAR Lazio;

Considerato che l'ISEE è il documento fondamentale che determina per i settori più fragili della popolazione le modalità economiche di accesso a beni e servizi essenziali e il dibattito che si è aperto anche nella nostra regione sul tema direttamente collegato alla riforma della L.96/96 sulle condizioni di accesso alla edilizia residenziale pubblica;

Si impegna il Sindaco e la Giunta

a fare pressione in tutte le sedi amministrative e politiche opportune affinché il governo modifichi il DPCM 159 del 2013, al fine di adeguarlo e renderlo coerente con quanto stabilito dal TAR del Lazio.

Nelle more delle decisioni governative in materia, a verificare la possibilità di adottare modifiche correttive nella valutazione dell'ISEE per l'accesso ai servizi offerti dal Comune di Pisa in modo da tenere di conto del contenuto delle sentenze del TAR del Lazio

Simonetta Ghezzani
Sinistra Ecologia Libertà